



Prot. 199 /vf

Como, 26 gennaio 2012

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 1/2012

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

D.L.

24 .1.2012 n. 1

(G.U. n. 19 del
24.1.2012 - *supp.*
Ord. N. 18)

Vi segnaliamo il provvedimento di cui in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio, e, conseguentemente, entrato in vigore lo stesso giorno. Siamo certi che siate già informati dell'evoluzione della normativa in relazione agli aspetti che ci riguardano direttamente, ma qui c'è una novità: mentre i precedenti provvedimenti richiamavano la normativa introdotta con la legge 148 del 2011, andandone a modificare di volta in volta alcuni aspetti ma lasciando il previsto margine di tempo per adeguare le norme regolamentari delle singole professioni, ora ci sono alcuni aspetti estrapolati dalla citata legge e che, conseguentemente, sono immediatamente vigenti. Si tratta in particolare dell'informativa preliminare sul compenso per le prestazioni professionali, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, e l'indicazione dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La novità è particolarmente incisiva per la nostra attività, sebbene l'informativa formale (a differenza di quanto previsto in precedenti stesure che vedevano il "preventivo" da formulare obbligatoriamente in forma critta) possa essere evitata se non richiesto dal committente.

Ovviamente potrebbero esserci delle novità introdotte in sede di conversione, sulla cui evoluzione Vi terremo costantemente informati.

La seguente tabella riassume le principali modifiche contenute nel decreto legge.

- Tariffe: Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate

In caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante.

La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in maniera omnicomprensiva.

- Assicurazione: Debutta l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa. Gli estremi di quest'ultima devono infatti essere comunicati nel preventivo.

Segue...

- **Preventivo:** Il compenso per le prestazioni è pattuito per iscritto solo se richiesto dal cliente. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. L'inottemperanza a quanto disposto costituisce illecito disciplinare
- **Confidi:** Estesa ai professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei Confidi
- **Tirocinio:** La durata non potrà essere superiore a 18 mesi. I primi sei mesi, in presenza di apposita convenzione con l'università, potrà essere svolto in concomitanza del corso di laurea. Sparisce l'obbligo di garantire un equo compenso ai praticanti e tirocini per formazione pre-universitarie.

Debutta l'obbligo del preventivo scritto da rilasciare solo se è il cliente a chiederlo. E, soprattutto, scatta nell'immediato il vincolo della polizza assicurativa sui danni eventualmente causati dall'esercizio dell'attività professionale. Vanno poi definitivamente in soffitta i tariffari (non più vincolanti dal 2006 ma comunque indicativi) per definire l'onorario su una determinata prestazione, ma, in casi di liquidazione da parte del giudice, il compenso del professionista sarà determinato attraverso parametri stabiliti con decreto. È quanto emerge dall'articolo 9, inserito nel decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso, in tema di professioni regolamentate. Un testo che sopprime, fra le altre cose, alcune parti della Manovra di Ferragosto (legge 148 del 2011), anticipando l'entrata in vigore di alcuni provvedimenti.

Preventivo

Cambia, dunque, la norma sul preventivo. Il compenso del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a chiederlo. Gli iscritti agli ordini avranno il mero obbligo di comunicare il compenso al momento del conferimento dell'incarico indicando il dettaglio delle voci di costo, delle spese e dei contributi. Tra la prima versione del dl uscita dal Cdm e quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, infatti, la differenza è sostanziale giacché il preventivo, pena l'apertura di una procedura disciplinare, si rendeva necessario a prescindere che il cliente avesse prima conferito l'incarico, mentre ora si parla chiaramente di determinazione degli onorari nel momento in cui il cliente ha effettuato la scelta, tenendo conto ulteriormente degli "oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico". In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.

Assicurazione

Una delle novità del provvedimento, soprattutto in termini temporali è quello dell'obbligo dell'assicurazione obbligatoria. In una prima versione del provvedimento, infatti, si prevedeva solo l'obbligo per il professionista di indicare nel preventivo se era titolare o meno di una polizza assicurativa. Nella versione approvata ieri, invece, scatta un vero e proprio vincolo. Anticipando una misura contenuta nella manovra estiva senza dare il tempo necessario ai professionisti sprovvisti di ottenere dalle società di assicurazioni una convenzione generale sottoscritta dal Cnpi o dall'Eppi.

Tariffe

Il governo corregge il tiro anche per le tariffe professionali. Se in una prima versione la definizione del compenso era rimessa alla completa contrattazione fra le parti, nel decreto rimane confermata l'abrogazione delle tariffe delle professioni nel sistema ordinistico ma il giudice, in caso di liquidazione dei compensi, potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante. Questi, però, non potranno essere utilizzati nei confronti dei proprio clienti (consumatori e microimprese). Pena la nullità del contratto ma non solo, perché sarà poi un decreto della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze a stabilire parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

Segue...

Tirocinio

Un'altra misura che il governo ha voluto anticipare è quella sui tirocini. Nel confermare che il periodo di pratica in studio utile ai fini della partecipazione all'esame di stato non potrà essere superiore ai 18 mesi, si prevede che sei mesi potranno essere svolti durante il corso di laurea.

Servirà però una convenzione quadro ad hoc stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca. In materia di tirocinio però, il governo ha fatto saltare (non c'è ne è più traccia in Gazzetta) ingiustificatamente l'equo compenso previsto per il giovane che nella legge 148/2011 era previsto. Una di queste (articolo 3, comma 5, lettera c - secondo periodo) è proprio la previsione della remunerazione per il praticante.

Confidi

Spazio ai liberi professionisti nella maggioranza del capitale sociale dei consorzi fidi e delle società cooperative che esercitano l'attività di garanzia collettiva fidi. I consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono enti costituiti nella veste giuridica di cooperativa o società consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. La modifica introdotta estende la partecipazione anche ai liberi professionisti (soci) a prescindere dall'attività esercitata che, insieme alle piccole e medie imprese (Pmi), devono detenere almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea, con il diritto a nominare gli organi con funzione di gestione e controllo strategico, di cui al richiamato art. 39, dl n. 201/2011.

Per il resto rimangono i principi stabiliti dalla manovra estiva e dalla legge 183/11. Questi introducono l'obbligatorietà della formazione continua, la distinzione tra l'organo disciplinare e quello amministrativo, la pubblicità del prezzo e le società tra professionisti. Per questa norma resta pendente un regolamento che dovrà disciplinarne alcuni punti. Il Cnpi concorda sull'istituzione di società che abbiano natura disciplinare e anche che siano società di capitali. Gli eventuali soci che non sono liberi professionisti, però, non possono avere poter decisionale nella gestione della stessa società.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
